

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE
SPECIALISTICHE IN REGIME DI ATTIVITÀ A PAGAMENTO –
ANNUALITÀ 2026-2027**

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con sede legale in Cagliari (CA), viale Lungomare Poetto n. 12, CAP 09126, Codice Fiscale e P.IVA 03990560926, nella persona del Direttore Generale Dott. Aldo Atzori, nato a Iglesias il 20/04/1963 C.F. TZRLDA63D20E281G, in qualità di legale rappresentante (d'ora innanzi indicata come "ASL 8")

E

la **Società Ontario S.r.l.** con sede Legale in via Nuovaluce, 30/A Tremestieri Etneo Catania, CAP 95030, Codice Fiscale e P. IVA 03523490872, nella persona di Stefano Enrico Maria Ontario, nato a Catania il 02/01/1992 C.F. NTRSFN92A02C351E in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante, (d'ora innanzi indicata come "richiedente").

PREMESSO CHE

- la Società Ontario S.r.l., ha manifestato all'ASL 8 la necessità di rinnovare l'accordo di collaborazione, di cui alla Delibera DG ASL 8 n. 104/2025 di presa d'atto rinnovo convenzione, per usufruire delle prestazioni sanitarie specialistiche, in regime di "attività aziendali a pagamento", meglio specificate al successivo art. 1;
- l'ASL 8, disponendo al proprio interno delle professionalità idonee ad assicurare le attività specialistiche, si è resa disponibile a fornire in continuità, a titolo oneroso, le prestazioni richieste, avvalendosi per il coordinamento delle attività dei dirigenti medici specialisti nella disciplina di interesse, i cui nominativi verranno comunicati dal Referente ASL 8 qui di seguito indicato, secondo le modalità e condizioni previste dal presente contratto:
- Dr. Luca Maria Moricca, U.O. Chirurgia Maxillo Facciale P.O. SS. Trinità, referente ASL 8 dell'attività;
- l'erogazione delle prestazioni avverrà secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000; gli art. 55 e 58 del CCNL 08.06.2000; l'art. 91, c. 2, del CCNL 23.01.2024, i quali regolamentano l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta al di fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

L'ASL 8 si impegna a garantire al richiedente le prestazioni di cui al presente atto, attraverso l'opera professionale del proprio personale che sarà richiesto dalla richiedente con apposita nota almeno 7 (sette) giorni prima rispetto all'effettivo impegno professionale programmato.

Le prestazioni specialistiche saranno riferite alla seguente tariffa:

- prestazione: consulenza medica, turni presso presidi di primo soccorso;
- cod. 574011;
- quantità: max n. 1000 ore annue;
- costo unitario: € 25,00 x ora (Cod. Prestazione A174 – Prestazioni su Convenzioni – Codice IVA N4_4 – Esente art. 10, c. 18, DPR 633/1972 – prestaz. Sanitarie).

Art. 2

Le prestazioni professionali di cui al precedente art. 1, dovranno essere eseguite:

- presso la sede della Ontario S.r.l., anche in forma telematica;
- presso l'Aeroporto di Cagliari Elmas "Mario Mameli".

Con riferimento alle prestazioni rese presso l'Aeroporto di Cagliari Elmas "Mario Mameli", si precisa che l'organizzazione dei mezzi e i rischi sono a carico della Ontario S.r.l.; tali prestazioni hanno carattere meramente accessorio e sussidiario e, pur non configurando manodopera, non dovranno mai superare il limite di cui all'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (*"singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare"*). In coerenza, tenuto conto che il valore del contratto di appalto (Contr. 87/2023 - CIG 9654870AC3) tra la Ontario S.r.l. e SO.G.AER. S.p.A. è pari ad € 499.267,60, il valore delle prestazioni professionali rese in regime di convenzione non potrà mai superare 380 ore, per un importo massimo di € 9.500,00.

Le attrezzature e quant'altro necessario per l'espletamento delle attività saranno messe a disposizione dalla Richiedente.

Art. 3

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno erogate nell'arco di durata definito dal successivo art. 6 nelle quantità massime di cui al precedente art. 1.

L'ASL 8 garantisce che il proprio personale coinvolto sarà disponibile, mediamente, per n. 12 ore mensili.

Le attività del suddetto personale si svolgeranno esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e di servizio del personale coinvolto, in giorni e orari che saranno concordati tra lo stesso e il richiedente e comunque mai in contrasto o pregiudizio dell'attività istituzionale dell'ASL 8.

Art. 4

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi è a totale carico del Richiedente per cui sono effettuate le prestazioni.

Art. 5

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 e all'art. 35 commi 8/13 del D.L. 1/2012, i pagamenti relativi alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente intestato all'Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari, con causale "Attività a pagamento Ontario S.R.L. convenzione n. del".

Il Richiedente effettuerà i pagamenti dovuti con cadenza mensile sulla base di un prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente erogate redatte dal medico indicato come "Referente" nella premessa.

Il prospetto indica:

- n. di prestazioni;
- data e orario in cui è stata svolta ogni singola prestazione;
- personale coinvolto nell'erogazione di ogni singola prestazione.

A seguito del pagamento ed entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo generale del prospetto di cui al precedente paragrafo, l'ASL 8 provvederà ad emettere regolare fattura previa verifica di quanto effettivamente dovuto. Le fatture saranno emesse in regime split payment (art. 17 ter DPR 633/72).

Così come previsto dall'art. 91, c. 3, del richiamato CCNL, l'ASL 8 provvederà ad attribuire il 95% del compenso al medico professionista avente diritto quale prestatore della prestazione.

Art. 6

La presente Convenzione decorre dal 01/05/2026 e avrà durata fino al 30/04/2027. Rimane ferma, per entrambe le Parti contraenti, la facoltà di recesso, da comunicarsi con preavviso, anche via PEC, di almeno 15 giorni.

È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di proroga automatica.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della Parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. È soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, e la stessa è a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è in esclusiva quello di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Legale rappresentate

Ontario S.r.l.

Stefano Enrico Maria Ontario

Il Direttore Generale

ASL n. 8 Cagliari

Dott. Aldo Atzori
